

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**Sezione Feriele**

in persona dei signori magistrati:

Dott.ssa Gabriella RATTI	PRESIDENTE
Dott.ssa Raffaella BOSCO	GIUDICE
Dott.ssa Antonia MUSSA	GIUDICE REL.

sciogliendo la riserva che precede, assunta all'esito dell'udienza in Camera di Consiglio in data **17.8.2022** nel procedimento ex art. 669 *terdecies* c.p.c. iscritto al n. **21266/2022** RG/R;

promosso da:

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, _____

-PARTE RECLAMANTE-

avente ad oggetto: **Reclamo ex art. 669 *terdecies* avverso Ordinanza di proroga del termine delle misure protettive ex art. 7 D.L. 118/2021;**

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA**1. Premessa.**

1.1. Con ricorso datato 12.7.2022, depositato in pari data, la società ha proposto reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso l'Ordinanza pronunciata dal Giudice del Tribunale di Torino, Dott. Stefano Miglietta, in data 26.6.2022 e comunicata in data 28.6.2022, con cui è stata concessa la proroga delle misure protettive nel termine massimo, senza applicazione della sospensione ferie dei termini e, dunque, fino al 2.9.2022.

Precisamente, l'attuale parte reclamante ha chiesto la riforma della citata Ordinanza tenendo conto, nel computo del termine di durata massima delle misure protettive, del periodo di sospensione ferie del termine e prorogando, per

l'effetto, la durata delle stesse fino al 3.10.2022, il tutto sulla base dei motivi di cui *infra*.

1.2. Si è costituita con memoria depositata in data 8.8.2022 la società
aderendo ai motivi di reclamo della società

1.3. Si è costituita con memoria depositata in data 11.8.2022 la società
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo in quanto tardivamente depositato e, nel merito, chiedendo il rigetto dello stesso in quanto infondato in diritto.

1.4. All'udienza fissata per la discussione in data 17.8.2022, sono comparsi i difensori di parte reclamante e della società , insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.

2. Sull'ammissibilità del reclamo.

Si deve premettere che il presente reclamo risulta ammissibile, essendo stato proposto nel rispetto del termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'Ordinanza reclamata a cura della Cancelleria, secondo quanto previsto dall'art. 669 *terdecies*, primo comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 2 D.L. n. 35/2005 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005).

3. Sul motivo di reclamo.

3.1. Con un unico motivo di reclamo, la società ha contestato l'ordinanza di proroga del termine delle misure protettive emessa dal Giudice dott. Stefano Miglietta in quanto non è stato computato, nel termine massimo di giorni 240, il periodo di sospensione feriale previsto dall'art. 1 L. n. 742/1969 e decorrente dal 1° al 31 agosto. Parte reclamante, al riguardo, ha evidenziato che la materia delle misure protettive è disciplinata dal D.L. 118/2021, nel quale non risulta prevista alcuna deroga alla sospensione feriale dei termini e che tali misure, pur essendo sottoposte al procedimento cautelare uniforme, non hanno natura cautelare essendo, anzi, volte alla sospensione delle procedure esecutive, già sospese nel periodo feriale dalla disciplina generale.

La società ha contestato gli assunti di parte reclamante richiamando, anzitutto, i principi di diritto unionale che impongono un giusto equilibrio tra gli interessi del debitore e quelli dei creditori, evidenziando la natura cautelare delle misure protettive e, infine, citando l'art. 9

Decreto di rigetto n. cronol. 379/2022 del 22/08/2022

RG n. 21266/2022

Repert. n. 8641/2022 del 22/08/2022

CCII il quale espressamente esclude l'applicazione della sospensione feriale dei termini ai procedimenti disciplinati dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.

Il motivo di reclamo non risulta fondato.

3.2. L'art. 1 L. n. 742/1969, come modificato dalla L. n. 162/2014, disciplina la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale decorrente dal 1° al 31 agosto.

§. La norma in oggetto prevede, pertanto, l'applicazione della sospensione feriale ai termini processuali non essendo, invece, applicabile ai termini che hanno natura sostanziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 18421/2022).

Su tale primo assunto occorre, quindi, evidenziare che non esiste una definizione normativa di termine processuale ai fini dell'applicazione dell'art. 1 L. n. 749/1969 ed è necessario, dunque, far riferimento agli orientamenti giurisprudenziali i quali considerano tali, non solo i termini relativi all'attività processuale, ma anche quelli previsti a pena di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria laddove sia l'unico strumento di tutela esperibile (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 6097/1990; Cass. civ., Sez. I, n. 3351/1997; Cass. civ., Sez. Trib., n. 7701/2013).

L'interpretazione risulta coerente con i principi sottesi alla L. n. 742/1969 in quanto l'istituto della sospensione feriale dei termini è funzionale alla tutela del diritto di azione e di difesa delle parti non potendo, quindi, essere limitato ai termini processuali in senso stretto. (cfr. Cass., civ., Sez. Trib., n. 7701/2013, cit.).

§. Nel diritto concorsuale, l'applicazione della sospensione feriale dei termini ha posto diverse questioni interpretative, anche alla luce delle eccezioni ivi previste. In particolare, il Legislatore ha espressamente sancito che la sospensione feriale dei termini non si applichi *“alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”* (cfr. art. 3 L. n. 742/1969 e art. 92 R.D. n. 12/1941).

Tuttavia, questione di non poco momento si è posta con riferimento all'applicazione della sospensione feriale dei termini alla disciplina del concordato in bianco (art. 161 co. 6 l.f.) e, segnatamente, al termine concesso dal Tribunale su ricorso del debitore per il deposito di una proposta e di un piano di concordato ovvero di un accordo di ristrutturazione.

Decreto di rigetto n. cronol. 379/2022 del 22/08/2022

RG n. 21266/2022

Repert. n. 8641/2022 del 22/08/2022

La problematica principale, al riguardo, è sorta in quanto tale termine, come molti altri all'interno della disciplina concorsuale, ha natura "mista", sostanziale e processuale; pertanto, non rientrando espressamente il termine in discussione nelle eccezioni previste dal Legislatore. L'applicazione o meno della sospensione feriale comporta rilevanti conseguenze in punto equilibrio di interessi tra debitore e creditori.

A fronte di un orientamento minoritario, che riteneva non applicabile la sospensione feriale dei termini in considerazione degli effetti sostanziali prodotti dal c.d. "automatic stay" e dalla ingiustificata dilatazione dei termini massimi previsti dal Legislatore e non prorogabili (cfr. Trib. Monza 6.8.2013), si è, invece, delineato un diverso e prevalente orientamento della giurisprudenza di merito che privilegia un'interpretazione sistematica evidenziando che le eccezioni previste negli art. 92 R.D. n. 12/1941 e art. 36 bis l.f. non riguardavano le procedure di concordato e, in ogni caso, la sospensione feriale dei termini poteva trovare applicazione anche nei termini c.d. "misti" sostanziali e processuali (cfr. Trib. Reggio Emilia 9.8.2013; Trib. Pescara 7.5.2013; Trib. Catania 25.7.2013; Trib. Siena 15.5.2015 e per il principio Cass. civ. n. 6041/1991; Cass. civ., n. 4408/2016).

La Suprema Corte di Cassazione, al riguardo, ha, poi, statuito che la sospensione feriale non può trovare applicazione ai termini concessi dal Tribunale ex art. 161 co. 6 l.f., laddove il ricorso sia stato proposto in pendenza di istanza di fallimento, atteso il disposto normativo dell'art. 3 L. n. 742/1969 e il richiamo all'art. 92 R.D. n. 12/1941 (Cass. civ., Sez. I, n. 15435/2018 e Cass. civ., Sez. VI-1, ord., n. 17145/2022).

Invero, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che *"...è evidente come le esigenze di celerità che sottendono alla scelta del Legislatore di non sospendere i termini durante il periodo feriale, quando è in discussione un'istanza di fallimento, permangano inalterate anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito di un c.d. "procedimento prefallimentare", si innesti una domanda di concordato preventivo con riserva del deposito della proposta e del piano, ai sensi dell'art. 161, co. 6 l.f., poiché l'intero procedimento (in cui restano riunite le istanze di fallimento e la domanda di concordato) può definirsi ancora con una sentenza di fallimento dell'imprenditore che abbia avanzato la proposta concordataria."* (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 15435/2018, cit.).

Decreto di rigetto n. cronol. 379/2022 del 22/08/2022

RG n. 21266/2022

Repert. n. 8641/2022 del 22/08/2022

§. Delineate le premesse di carattere generale, occorre ora decodificare la questione nell'ambito del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi e, in particolare, in relazione alla parentesi giurisdizionale avente ad oggetto la conferma/modifica/revoca delle misure protettive richieste dall'imprenditore nella c.d. "fase amministrativa" e dell'eventuale proroga delle stesse.

Sulla scorta di tali considerazioni occorre, preliminarmente, qualificare le misure protettive e la natura del termine concesso dal giudice.

Orbene, le misure protettive in oggetto si collocano nell'ambito della composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. n. 118/2021 conv. in L. n. 147/2021 (ora artt. 12 e ss. d.lgs. n. 14/2019 come aggiornato e modificato dal d.lgs. n. 83/2022 in attuazione della L. n. 155/2017) ispirata al principio generale della Direttiva Insolvency 1023/2019 di *early warning tools*, o meglio, quale strumento in grado di individuare precocemente situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e la necessità per il debitore di agire tempestivamente.

La composizione negoziata della crisi non è una procedura concorsuale in quanto l'imprenditore è *in bonis*, non sussiste alcun spossessamento, neanche attenuato, e l'imprenditore può autonomamente compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione: in sintesi, non ha bisogno di autorizzazioni in quanto quelle previste dall'art. 10 del D.L. 118 non riguardano la validità o efficacia dell'atto ma sono solo funzionali ad acquisire alcuni vantaggi come la prededuzione, la deroga all'art. 2560 c.c. nelle cessioni di azienda e, infine, la rinegoziazione dei contratti che è una deroga alla legge sul contratto (art. 1372 c.c.).

Quindi la composizione negoziata è un luogo in cui si può giungere alla composizione della probabile crisi in una dialettica diretta tra debitore e creditori con l'ausilio dell'esperto.

In tale contesto le misure protettive, che possono essere richieste dall'imprenditore con l'istanza di nomina dell'esperto o successivamente con istanza presentata tramite piattaforma telematica, sono temporanee e volte ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, nella fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi (cfr. art. 2 lett p CCII).

A seguito di tale iniziativa con effetto automatico, l'imprenditore dovrà poi richiedere, a pena di inefficacia, con il ricorso presentato al Tribunale ex art. 7

Decreto di rigetto n. cronol. 379/2022 del 22/08/2022

RG n. 21266/2022

Repert. n. 8641/2022 del 22/08/2022

D.L. n. 118/2021 la conferma o modifica delle misure protettive, dando avvio a una parentesi giurisdizionale nell'ambito della composizione negoziata della crisi e nella quale il giudice, nel contraddittorio delle parti e procedendo agli atti di istruzione necessari, provvede con ordinanza confermando, modificando o revocando le predette misure e stabilendo il termine di durata delle stesse (non inferiore a trenta giorni e non superiore a 120 giorni), con possibilità di proroga, su istanza delle parti e previo parere dell'esperto, fino a una durata massima complessiva di 240 giorni (art. 7 D.L. 118/2021 ora art. 19 CCII).

Il Legislatore, dunque, abbandona il concetto di automatic stay sotteso agli artt. 168 l.f. e 10 l. 3/2012 e orientato verso un'anticipazione della *disclosure* della crisi di impresa (art. 161, comma 6, l. fall.) da parte del debitore al fine di intervenire tempestivamente nella fase di crisi dell'azienda (*pre-insolvency*).

L'*automatic stay*, infatti, operando contestualmente all'introduzione di una procedura concorsuale era funzionale principalmente alla cristallizzazione della situazione debitoria e alla tutela dell'integrità del patrimonio destinato all'attuazione del concordato preventivo da aggressioni esterne e dunque anche alla tutela della *par condicio creditorum*.

Le misure protettive, invece, intervengono in una fase anteriore all'apertura di una procedura concorsuale e, inoltre, sono esclusivamente funzionali a favorire il buon esito delle trattative pendenti non essendo ancora presente in tale fase (che, peraltro potrebbe non sfociare mai in una procedura concorsuale) la necessità di tutelare le c.d. regole del concorso.

Si evidenzia, inoltre, che la fase di adozione delle misure protettive è automatica nella c.d. fase amministrativa ovvero con la semplice iscrizione nel registro delle imprese dell'istanza ex art. 5 co. 1 DL 118, ma tale effetto, a differenza dell'art. 168 l.f., è solo provvisorio, essendo poi prevista una fase/parentesi/incidente di giurisdizione nella quale tali misure potranno essere confermate, modificate o revocate (art. 7 D.L. 118).

Va anche aggiunto che nel sistema delineato dall'art. 168 l.f. non sussiste possibilità di selezione dei destinatari delle misure protettive, trattandosi di un ombrello protettivo che comprende tutte le azioni esecutive o cautelari da iniziare o già iniziate, con previsione della sanzione della nullità - e, quindi, di una

Decreto di rigetto n. cronol. 379/2022 del 22/08/2022

RG n. 21266/2022

Repert. n. 8641/2022 del 22/08/2022

temporanea insussistenza del diritto del creditore a procedere a esecuzione forzata ovvero procedura cautelare - rilevabile d'ufficio. In particolare, nell'art. 168 l.f. non è prevista alcuna possibilità per il creditore di fare istanza di revoca o abbreviazione dei termini e ciò in quanto il creditore è tutelato a sua volta dall'apertura di procedura concorsuale.

Nelle misure protettive, invece, essendo diversa la funzione e la cadenza temporale, tale automaticità non può esistere ma deve essere sottoposta al vaglio del giudice nel contraddittorio con i creditori interessati.

In sostanza, le misure protettive sono strumenti tipici (*numerus clausus* previsto dal Legislatore, a differenza dei provvedimenti cautelari atipici) a carattere urgente e provvisorio e volte a sospendere il diritto del creditore di attuare il proprio credito al fine di tutelare e garantire il buon esito delle iniziative dell'imprenditore per comporre la crisi di impresa in un'ottica di risanamento.

In tale contesto, il bilanciamento di interessi implica, da una parte, un vaglio giurisdizionale con le garanzie di un processo, improntato sulle regole del processo cautelare uniforme, e, dall'altra, la durata massima predeterminata delle misure che incidono, appunto, forzatamente e unilateralmente sui diritti dei creditori.

§. Così delineata la collocazione normativa e l'ambito di operatività delle misure protettive, nonché la distinzione rispetto al precedente concetto di *automatic stay*, ritiene il Collegio che il termine di durata delle predette misure protettive rivesta natura squisitamente sostanziale, non solo perchè al loro spirare non risulta collegato alcun effetto procedimentale o processuale (posto che con l'emanazione del provvedimento del giudice la parentesi giurisdizionale viene definita), ma anche perchè la durata delle stesse rientra nella definizione del loro contenuto e del loro ambito di applicazione temporale incidendo su posizioni di diritto sostanziale e attuando quel bilanciamento di interessi tra imprenditore e creditori.

Ragionando diversamente, verrebbe inciso il termine massimo di durata delle misure protettive sancito dal Legislatore in linea con i principi della Direttiva Insolvency, e, inoltre, si estenderebbe uno strumento di tutela del diritto di azione e difesa delle parti a un ambito non giurisdizionale nel quale, non a caso, non è prevista la presenza di difesa tecnica (non essendo a ciò equiparabile la figura

dell'esperto nominato) e dove anche la richiesta di misura protettiva è rimessa alla scelta dell'imprenditore.

A ciò si aggiunga l'incertezza e la disparità di trattamento che potrebbero crearsi per i creditori a seconda del periodo temporale in cui la predetta procedura venga avviata.

Infine, si osserva che non può portare a conclusioni contrarie una valorizzazione dello scopo delle misure in questione. In particolare, non può essere accolto l'argomento secondo cui, essendo sottoposte alla sospensione feriale le procedure esecutive nei confronti del debitore, la medesima sospensione dovrebbe applicarsi anche alle misure di protezione, pena l'inutilità delle stesse. Tale osservazione, infatti, tralascia di notare che le misure in questione schermano il debitore non solo dalle procedure esecutive, ma anche dai procedimenti cautelari, nei cui confronti l'istituto della sospensione feriale non trova applicazione (art. 92, R.D. n. 12/1941).

4. Conclusioni.

4.1. In conclusione, il reclamo dev'essere rigettato e la citata Ordinanza del Giudice Designato confermata.

4.2. Il Collegio, infine, deve pronunciarsi sulle spese del presente procedimento di reclamo ex art. 669 septies co. 2 c.p.c.

Tenuto conto dell'assoluta novità della questione trattata, ai sensi dell'art. 92 co 2 c.p.c., le spese di lite devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

R I G E T T A

il reclamo proposto dalla società _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'Ordinanza del Giudice Designato del Tribunale di Torino Dott. Stefano Miglietta datata 26.6.2022, che **conferma**.

D I C H I A R A

Compensate le spese di lite tra le parti.

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino, in data 17.8.2022.

Decreto di rigetto n. cronol. 379/2022 del 22/08/2022
RG n. 21266/2022
Repert. n. 8641/2022 del 22/08/2022

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Gabriella Ratti

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott.ssa Antonia Mussa